

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI GRAGLIANA, SITO IN GRAGLIANA VIA PACE IN CORRISPONDENZA CON IL BIVIO PER FOCCHIA.

L'anno, il giorno -----, del mese di, presso la sede del Comune di Fabbriche di Vergemoli

tra

il Comune di Fabbriche di Vergemoli, C.F., rappresentato dall'Ing che qui stipula in nome e per conto dell'ente medesimo, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. del..... di seguito per brevità il "concedente"

e

L'Associazione (C.F. P.Iva), con sede in....., rappresentato dal Presidente, nato a il....., residente a, in n., C.F., di seguito per brevità il "cessionario"

che intervengono in rappresentanza delle rispettive parti, dichiarano espressamente rispondenti a verità i dati loro riguardanti e sopra riportati e di essere in possesso delle attribuzioni, nelle rispettive qualità, riguardanti la rappresentanza ed i poteri contrattuali necessari alla stipula del presente atto.

premesso che

- Con deliberazione della giunta comunale n. in data..... si stabiliva di concedere in gestione il Campo sportivo di Gragliana a far tempo dalla sottoscrizione della presente convenzione e per la durata di anni 5;
- Con determinazione n ... del veniva approvato l'avviso pubblico per manifestazione di interesse ed il presente schema di convenzione;

Tutto ciò premesso

considerato e descritto e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue:

1. Il Comune di Fabbriche di Vergemoli concede all'Associazione, la gestione del campo sportivo di Gragliana, sito in Gragliana via Pace in corrispondenza con il bivio per Focchia.

per la realizzazione delle seguenti finalità

- Incentivare le attività motorie/sportive all'aperto;
 - Integrare le discipline sportive praticabili dagli studenti, offrendo spazi e strutture idonee;
 - Mettere a disposizione della comunità il Campo sportivo affinché venga utilizzato per attività sportive, ricreative, culturali e di integrazione sociale
2. Il concessionario dichiara di non avere finalità lucrative e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente.

Articolo. 1 - Oggetto della concessione

1. Costituisce oggetto della convenzione la gestione del campo sportivo di Gragliana, sito in Gragliana via Pace in corrispondenza con il bivio per Focchia.
2. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dal campo sportivo, e dalle attrezzature facenti parti del complesso sportivo.
3. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti alla gestione.

Articolo. 2 - Durata della convenzione

1. La concessione ha decorrenza dalla data della stipula e durata n. 5 anni. È escluso ogni tacito rinnovo.
2. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso ovvero per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Articolo. 3 - Cessazione anticipata della concessione

1. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con il rapporto gestorio in oggetto
2. La concessione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
 - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
 - d) grave compromissione dell'igiene;
 - e) violazione degli obblighi di cui all'art. 7;
 - f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti.

Articolo. 4 - Manutenzione e spese ordinarie

1. Alla luce delle finalità della presente convenzione ogni spesa riguardante la gestione (es. utenze) e la manutenzione ordinaria degli impianti è a carico del concessionario.
2. La pulizia della struttura e delle aree circostanti spettano al concessionario.
L'Amministrazione potrà effettuare controlli mensili aventi ad oggetto l'avvenuta pulizia della struttura concessa in gestione. In caso sia ravvisata carenza relativa alla pulizia dei locali e delle aree circostanti, l'Amministrazione potrà intervenire provvedendo a tale incombenza, rivalendosi poi sull'Associazione, la quale dovrà rimborsare al Comune di Fabbriche di Vergemoli quanto speso a tal fine nel termine di 20 giorni dalla richiesta presentata da parte del Comune.
3. Il concessionario, previa comunicazione al concedente può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà del concessionario.
4. La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.
5. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente, ogni fatto ovvero deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio.
6. La manutenzione straordinaria è a carico del concedente.

Articolo. 5 - Responsabilità del gestore – garanzie - assicurazione

1. Il concessionario risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.
2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
3. Il concessionario solleva altresì il concedente da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
4. Il concessionario è obbligato a stipulare apposita polizza di copertura assicurativa per il rischio locativo (danni cagionati ad immobili in uso per responsabilità dell'assicurato/concessionario) a garanzia di eventuali danni per incendio e garanzie

accessorie, con la previsione di RT (ricorso terzi), nonché ulteriore polizza assicurativa per responsabilità civile RCT/RCO – responsabilità civile verso terzi e/o verso i lavoratori – con primaria compagnia assicurativa atta a garantire l'Amministrazione Comunale nei confronti di rischi di qualsiasi natura connessi alla gestione dell'impianto, con massimali adeguati all'impianto stesso e alla tipologia delle attività svolte, precisamente:

- massimale RCT per sinistro non inferiore ad almeno Euro 5.000.000,00;
- massimale RCO di almeno Euro 3.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato;

Copia di dette polizze dovrà essere depositata dal concessionario in sede di stipula della convenzione.

Articolo. 6 – Obblighi del concedente

1. Il concedente, conformemente alle finalità della presente dovrà:

- Garantire l'accesso e idoneità delle strutture;
- Garantire l'operatività degli impianti di illuminazione e la fornitura di energia elettrica;
- Monitorare l'operato del concessionario;

Articolo. 7 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, conformemente alla presente dovrà:

- Garantire l'accesso e la fruibilità del campo alla cittadinanza nelle modalità previste all'art. 8;
- Occuparsi della manutenzione ordinaria e mantenere in condizioni di decoro e pulizia le strutture (per la pulizia si veda in particolare l'art. 4). A titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi nell'obbligo di manutenzione ordinaria il taglio dell'erba ed eventuali imbiancature;
- Custodire il bene concesso e sorvegliare l'utilizzo del campo da parte degli utenti;
- Assumere ogni responsabilità per eventuali fatti o danni dovuti a qualsiasi causa, su cose o persone presenti all'interno degli impianti e per eventuali danni o furti riguardanti i beni di proprietà del Comune o i beni delle persone comunque presenti sul posto ovvero negli spazi e locali suddetti. Il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità;
- Garantire la presenza di un kit di pronto soccorso presso il punto ristoro, da utilizzare tempestivamente in caso di infortuni;
- Effettuare il controllo della regolare efficienza e idoneità degli spazi concessi, impegnandosi a segnalare prontamente al concedente qualsiasi rilievo;
- Garantire che tutte le attività vengano svolte nella piena sicurezza, sollevando il concedente da ogni responsabilità in caso di danni a persone e/o cose;
- Riconsegnare gli impianti e le strutture utilizzate nelle medesime condizioni in cui vengono concesse, fatto salvo il deterioramento dovuto all'utilizzo corretto;

Il Comune si riserva l'uso del bene per proprie attività istituzionali secondo orari e giorni di utilizzo che verranno concordati con il Gestore.

Articolo. 8 - Organizzazione delle attività

1. Nel periodo dall'1 aprile al 31 ottobre il concessionario garantisce l'apertura del campo per un minimo di 3 giorni alla settimana, con articolazione dell'orario che verrà indicato nella proposta di gestione.

2. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

Articolo. 9 - Sorveglianza e custodia

1. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il concessionario.

2. Di ogni conseguenza inerente all'attività di sorveglianza e custodia risponde il concessionario.

Articolo. 10 - Spese

1. La presente convenzione, conformemente alle finalità esposte in premessa, si intende a titolo gratuito, senza alcun onere pecuniario per le parti.

Articolo. 11 - Controversie

1. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Lucca.

Articolo. 12 - Elezione di domicilio

1. Per tutti i rapporti di cui alla presente convenzione, il concessionario dichiara di eleggere domicilio presso l'indirizzo indicato in epigrafe.

Articolo. 18 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti dichiarano di riferirsi alle norme del Codice Civile in materia contrattuale.

Fabbriche di Vallico, li .../.../.....